

COMUNITA' VALSUGANA E TESINO

PROVINCIA DI TRENTO

N° di Rep: dd.

CONVENZIONE

PER L'ACCETTAZIONE DEI RIFIUTI URBANI E SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI NELLA DISCARICA CONTROLLATA IN LOCALITA' SOLIZZAN NEL COMUNE DI SCURELLE

Premesso che

Con deliberazione n° 15120 dd. 30 dicembre 1998 la Giunta Provinciale ha autorizzato l'entrata in esercizio della discarica controllata per rifiuti urbani e assimilabili agli urbani in loc. Solizzan nel C.C. di Scurelle, individuando quale gestore della stessa il Comprensorio Bassa Valsugana e Tesino;

Con deliberazione n° 132 dd. 3 febbraio 2002 la Giunta Provinciale ha esteso il bacino di utenza della discarica sita in loc. Sulizzano ai rifiuti urbani e rifiuti assimilabili agli urbani prodotti nel Comprensorio Alta Valsugana, e ciò, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di termovalorizzazione dei rifiuti da realizzare in loc. Ischia Podetti in Comune di Trento;

Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani nei comuni ricadenti nel territorio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol viene svolto, nella quasi totalità dei casi, dalla ditta AMNU S.p.a. con sede in Pergine;

Il terzo aggiornamento del Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti conferma fino al 30 giugno 2008 l'attuale destinazione dei rifiuti prodotti dall'Alta Valsugana presso la discarica di Solizzan;

Con deliberazione n. 2782 del 14 dicembre 2011, la Giunta Provinciale ha provveduto alla rideterminazione dei bacini di conferimento delle discariche per rifiuti urbani e speciali assimilabili per l'anno 2012, confermando peraltro l'attuale destinazione dei rifiuti prodotti dall'Alta Valsugana presso la discarica di Solizzan e pertanto è necessario stipulare con

A.M.N.U. S.p.A. una nuova convenzione per il periodo 01 gennaio 2012 – 31 dicembre 20121

fra

la COMUNITA' VALSUGANA E TESINO con sede in Borgo Valsugana, Piazzetta Ceschi n° 1, codice fiscale n° 90014590229, di seguito denominato "COMUNITA'", rappresentata dall'ing. Mariano Tomasini nato a Borgo Valsugana il 26.04.1956 e domiciliato per la carica in Borgo Valsugana, Responsabile del Settore Tecnico

e

AMNU S.p.A., con sede a Pergine Valsugana (TN), via dell'Industria n°. 4/L, codice fiscale e partita IVA 01591960222, di seguito denominata "AMNU S.p.A.", rappresentata dal dott. Paolo Faletti, nato a Trento il 20.07.1959 e domiciliato per la carica in Pergine Valsugana presso AMNU S.p.A., in qualità di Presidente.

Si conviene quanto segue:

1) Oggetto

La COMUNITA' concorda con AMNU S.p.A. il conferimento di rifiuti urbani, secondo la classificazione di cui all'art. 184 del D.Lgs. 3 aprile 2006, nr. 152 e s.m. , raccolti in regime di privativa nel proprio ambito territoriale, nella discarica per rifiuti non pericolosi che la COMUNITA' gestisce in località Solizzan nel Comune di Scurelle.

2) Responsabilità

La COMUNITA' rimane estranea ai rapporti istituiti o istituendi fra l'AMNU S.p.A. e i Comuni che nel rispettivo ambito territoriale usufruiscono del servizio di raccolta rifiuti urbani, rimanendo quindi inteso che nei confronti della COMUNITA' l'unico responsabile per l'esatto adempimento degli obblighi normati dalla presente Convenzione è AMNU S.p.A..

3) Norme Tecniche

- a) Il conferimento verrà effettuato con mezzi e personale proprio o della Ditta a cui è stato appaltato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nei giorni e negli orari di apertura della discarica stabiliti dalla COMUNITA';
- b) Il quantitativo e la frequenza dei conferimenti dovranno essere concordati con la COMUNITA' che, in relazione alla capacità di smaltimento, impartirà di volta in volta specifiche disposizioni, se necessarie, in accordo con il responsabile dell'Ente conferente;
- c) AMNU S.p.A. è responsabile dell'assimilabilità dei rifiuti urbani conferiti in discarica secondo i criteri di assimilazione stabiliti dalle norme vigenti; in particolare i rifiuti devono essere compresi nella tabella dei rifiuti assimilabili agli urbani allegata alla Delibera della Commissione per la trattazione delle questioni in materia di smaltimento dei rifiuti del Servizio Protezione Ambiente della Provincia Autonoma di Trento nr. 8/C del 10.03.1987;
- d) E' facoltà della COMUNITA' procedere al prelievo dei campioni di rifiuto per le eventuali analisi da effettuarsi presso il proprio laboratorio o altri; il costo di tali analisi sarà a carico della conferente con frequenza, modalità e costi che verranno convenuti fra le parti con successivi eventuali scambi di lettere.

4. Oneri di gestione

Premesso che il recupero delle spese di gestione rispetta quanto stabilito dall'art. 71 del T.U.L.P. e s.m. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, esso è regolato con le seguenti modalità:

- a) emissione da parte della COMUNITA' di fatture mensili posticipate corrispondenti al quantitativo di rifiuto conferito nel mese di riferimento;
- b) il pagamento delle fatture a favore della COMUNITA' dovrà avvenire entro 30 giorni data fattura;
- c) sulle fatture sarà applicata la maggiorazione per il tributo speciale per il deposito in discarica di cui alla L.P. 07.07.1997, nr. 10, art. 38, calcolato sulla base delle effettive quantità conferite;

- d) sulle fatture sarà inoltre applicata la maggiorazione per il contributo di localizzazione impianti di smaltimenti di rifiuti solidi urbani ed assimilabili di cui al primo comma dell'art. 23 della L.P. 03.02.1997, nr. 2, calcolato moltiplicando le effettive quantità di rifiuti conferiti per il valore unitario stabilito annualmente dalla Giunta provinciale;
- e) la quantificazione degli oneri per lo smaltimento dei rifiuti oggetto della presente convenzione è annuale e viene determinato con apposita deliberazione della Giunta della COMUNITA'.

5) Modalità di calcolo del corrispettivo

Il corrispettivo del servizio viene determinato in ragione dei quantitativi di rifiuti urbani conferiti. Per la determinazione della quota capitaria saranno detratte dal costo totale di gestione della discarica, le entrate derivanti dai corrispettivi per servizi resi a privati per conferimenti di rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani, in modo da determinare il costo totale netto di gestione da porre a riparto tra gli Enti conferenti, così come stabilito dall'art. 71 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Resta inteso che l'eventuale conferimento di rifiuti speciali, assimilabili ai rifiuti urbani, così come definiti dalle vigenti disposizioni di legge, è soggetto al pagamento delle tariffe stabilite annualmente dalla Giunta della COMUNITA' VALSUGANA E TESINO.

6. Durata della Convenzione

La durata della presente Convenzione viene fissata al 31 dicembre 2011, salvo diverse disposizioni relativamente ai bacini di conferimento dei Rifiuti da parte della Giunta Provinciale.

7. Revocabilità della Convenzione

La presente Convenzione è comunque condizionata all'autorizzazione provinciale alla gestione dell'impianto di smaltimento ed è revocabile in ogni momento per motivi di superiore pubblico interesse e/o di pubblica incolumità, senza che per ciò AMNU S.p.A. possa sollevare eccezioni di sorta, o pretendere indennizzi di alcun genere. Potrà inoltre essere temporaneamente sospesa in relazione alle disponibilità volumetriche assegnate di

volta in volta dalla Provincia. La Convenzione cesserà comunque di produrre effetti nel momento in cui la competenza in merito alla gestione delle discariche dovesse passare ad altro ente.

8. Spese

Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico di AMNU S.p.A..

9. Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso a tassa fissa ai sensi dell'art. 5) – Il comma DPR 26 aprile 1986 nr. 131 a cura della COMUNITA' e a spese di AMNU S.p.A..

Letto, accettato e sottoscritto.

Borgo Valsugana , il

Per la Comunità

Il Responsabile del Settore Tecnico

Ing. Mariano Tomasini

Per AMNU S.p.A.

il Presidente

dott. Paolo Faletti

Dichiaro ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile per aver preso visione e di accettare in particolare quanto previsto agli artt. 3,4,5,6 e 7 della presente Convenzione.

Per AMNU S.p.A.

Il Presidente